GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

Suppl. al N. 18 — Torino, 21 Gennaio 1863

PARTE UFFICIALE

S. M. nelle udienze delli 14 e 25 settembre, 5, 12 e 19 ottobre 1862 ha conceduto le seguenti pensioni:

N. d'ordine	NOME E COGNOME del Pensionato	DATA della nascita	QUALITA'	MINISTERO da cui dipendeva	Servizio computabile: Anni	Mesi	Giorni	MOTIVO del collocamento a riposo	DATA del Decreto di collocamento a riposo	Stipendio medio		LEGGE o Regolamento applicati	Montare della pensione		DECORRENZA della pensione
1	Tarbaro Alessandro (1)	1786 29 agosto	Già 1° chirurgo nell'esercito delle Due Sicilie, dimesso polit., riammesso contemporaneamente e collocato a riposo col grado di medico di regg. nell'eserc. naz.	Guerra	»	»	»	»	1862 23 marzo	»	»	Decreto 10 genn. 1861 e L. 27 giugno 1850	2500	»	1861 1 genn.
2	Chiappetta Pasquale	1814 26 aprile	Guardiano di 3 a cl. ai bagni a Napoli	Marina	25	1	12	»	» 11 giugno	217	18	Decreto 3 maggio 1816	108	36	1862 4 luglio
3	Gazzella Maria Antonia (2)	1841 29 luglio	Orfani di Pietro, già impiegato del banco di Napoli e di Carolina Penza premorta al marito	Finanze	»	»	»	»	»	1428	»	Id.	39	30	
	» Maria Raffaella	1842 9 8bre											39	30	» 6 febb.
	» Giovanni Battista	1846 29 giugno											39	30	
4	Carota Maria Giuseppa (3)	1797 14 genn.	Vedova di Brigida Francesco Maria, già capo guardia sanitaria a Manfredonia	Marina	»	»	»	»	»	153	»	Id.	23	50	» 29 genn.
5	Parisi Demetrio	1809 23 7bre	Già alfiere di battaglione treni dell'esercito disciolto delle Due Sicilie	Guerra	30	11	21	»	1861 26 magg.	816	»	Id.	544	»	1861 1 detto
6	Sarnelli Emanuele	1796 12 7bre	Guardia di 2.a cl. nel corpo politico d'artiglieria	Id.	41	5	24	»	» 12 xbre	1020	»	Id.	1020	»	1862 1 detto
7	Greco Piacentino	1807 30 xbre	2° tenente di fanteria id.	Id.	35	10	»	»	» 1 giugno	918	»	Id.	765	»	1861 1 luglio
8	Canci Raffaele	1804 19 luglio	2° tenente ai sedentanei id.	Id.	35	6	3	»	» 28 aprile	918	»	Id.	765	»	» 1 giugno
9	Abeille Francesco	1812 15 xbre	Già giudice di mandamento in Castrovillari	Grazia e Giustizia	20	»	22	Organamento giudiziario	1862 6 aprile	1785	»	Id.	595	»	1862 29 aprile
10	Aldi Matteo	1798 6 giugno	Già consigliere di Corte d'appello	Id.	33	5	23	Id.	» 15 luglio	3881	83	Id.	3921	22	» 1 magg.
11	Roberti Vincenzo	1809 16 8bre	Giudice di Gran Corte criminale	Id.	23	7	11	Id.	» 6 aprile	3521	80	Id.	1811	60	» 13 aprile
12	Masullo Francesco	1803 5 7bre	1° farmacista d'ospedale militare	Guerra	30	3	3	Id.	» 2 marzo	1836	»	Id.	1224	»	» 1 detto
13	Borgia Francesco	1794 18 agosto	Alfiere ai sedentanei del disciolto esercito delle Due Sicilie	Id.	17	4	10	»	1861 9 giugno	816	»	Id.	816	»	1861 1 luglio
14	Reale Vincenzo	1798 15 9bre	Guardiano di 1.a cl. nel corpo politico d'artiglieria del disciolto esercito delle Due Sicilie	Id.	10	7	6	»	» 7 luglio	1020	»	Id.	1020	»	Id.
15	Kaufmann Francesco Giodoco	1811 3 aprile	Soldato nei disciolti veterani esteri delle Due Sicilie	Id.	24	1	29	Scioglimento del corpo	» 13 febb.	220	27	Art. 13 della Capitolazione pella resa di Gaeta, 13 febbraio 1861. Capit. e Decr. pella formazione dei corpi esteri delle Due Sicilie	110	13	» 14 magg.
16	Rosli Giovanni Ulrico	1812 7 magg.	Id.	Id.	19	6	4	Id.	Id.	220	27	Id.	110	13	Id.
17	Rickenmann Francesco Antonio	1821 7 marzo	Id.	Id.	19	1	4	Id.	Id.	220	27	Id.	110	13	1861 15 7bre
18	Heer Giacomo	1825 28 genn.	Conduttore di 1° classe nella sciolta batteria estera	Id.	17	4	27	Id.	Id.	313	30	Id.	136	65	Id.
19	Frischknecht Giovanni Giacomo Gustavo	5 giugno	Guastatore nei disciolti corpi esteri	Id.	15	7	22	Id.	1839 18 agosto	236	»	Id.	118	»	1859 21 agosto
20	Maire Giovanni Davide	1819 15 8bre	Soldato id.	Id.	14	9	20	Id.	1861 13 febb.	220	27	Id.	73	42	1861 15 7bre
21	Menghini Giovanni Antonio	1824 3 febb.	Caporale id.	Id.	11	3	17	Id.	Id.	304	04	Id.	101	34	» 14 magg.
22	Müller Giovanni Giacomo	1815 17 marzo	Soldato id.	Id.	20	6	22	Id.	Id.	220	27	Id.	110	13	Id.
23	Moret Giovanni	1812 24 febb.	Caporale id.	Id.	36	4	12	Id.	Id.	304	04	Id.	304	04	Id.
24	Hug Aloisio	1818 17 agosto	Soldato id.	Id.	20	9	10	Id.	Id.	220	27	Id.	110	13	» 15 7bre
25	Kunzli Gio. Batt.	1823 25 aprile	Soldato nelle batterie estere	Id.	22	»	25	Id.	Id.	282	28	Id.	141	14	Id.
26	Heusser Gio. Rodolfo	1818 25 agosto	Soldato nei corpi esteri	Id.	21	9	23	Id.	Id.	220	27	Id.	110	13	» 14 magg.
27	Laubscher Giacomo	1819 16 7bre	Id.	Id.	17	1	4	Id.	1839 18 agosto	220	27	Id.	110	13	1839 21 agosto
28	Meinzer Giuseppe	1821 21 aprile	Guastatore id.	Id.	17	9	14	Id.	Id.	235	83	Id.	117	91	Id.
29	Meyster Samuele	1821 23 aprile	Soldato id.	Id.	22	»	1	Id.	1861 13 febb.	220	27	Id.	110	13	1861 15 7bre
30	Gay Davide	1824 28 8bre	Id.	Id.	11	4	28	Id.	Id.	282	32	Id.	94	10	Id.
31	Durrer Pietro	1826 5 marzo	Soldato nei disciolti corpi esteri delle Due Sicilie	Id.	19	1	4	Id.	Id.	220	27	Id.	110	13	1860 1 9bre
32	Marti Giovanni Stefano	1812 1 9bre	Sergente id.	Id.	22	1	18	Id.	Id.	556	88	Id.	278	44	1861 14 magg.
33	Frey Giovanni Enrico	1827 9 magg.	Soldato id.	Id.	13	10	3	Id.	1839 18 agosto	220	27	Id.	73	42	1839 21 agosto
34	Michelond Francesco	1829 26 7bre	Caporale id.	Id.	12	1	28	Id.	1861 13 febb.	304	04	Id.	101	34	1861 15 7bre
35	Jaccond Francesco Sigismondo	1830 20 9bre	Sergente id.	Id.	10	»	12	Id.	Id.	556	88	Id.	185	62	Id.
36	Baschieri Pietro	1811 7 9bre	Commesso di computisteria presso la cessata Intendenza di finanze in Bologna	Finanze	33	»	»	Motivi di salute	1862 27 giugno	1440	»	Editto 28 giugno 1813	1188	»	1862 16 luglio
37	Olivieri Cesare	1821 6 marzo	Capo guardiano presso le carceri di Rimini	Interno	27	»	»	D'ufficio	» 21 aprile	638	46	Id.	430	92	» 16 febb.
38	Strocchi Chiara (4)	1814 11 marzo	Orfana di Strocchi Giuseppe, ex-guardia di polizia nelle Romagne	Id.	»	»	»	»	»	»	»	Id.	158	32	» 18 febb.
39	Carpi Anna (3)	1809 30 aprile	Vedova di Mobili Angelo, già inserviente a Colorno al servizio della cessata Corte ducale parmense	Finanze	»	»	»	»	»	»	»	Decreto 2 luglio 1822	81	07	» 3 luglio
40	Onofri Felice (5)	1826 21 agosto	Brigadiere nei Preposti di finanza nelle Marche	Id.	11	5	23	Motivi di salute	1861 18 magg.	720	»	Regol. 21 8bre 1827	114	54	1861 1 giugno
41	Laurenzi Luigi (6)	1830 30 genn.	Preposto di finanza id.	Id.	11	6	23	Id.	» 1 luglio	600	»	Id.	137	21	» 1 luglio
42	Pazzi Sante (7)	1834 28 marzo	Id.	Id.	9	10	»	Id.	» 18 magg.	600	»	Id.	91	18	» 1 giugno
43	Amadei Luigi	1818 23 marzo	Cittadino di Bologna, reso inabile al lavoro per ferita riportata nel 1819 combattendo per la indip. naz.	Guerra	»	»	»	»	»	»	»	Decreto dittatoriale 21 xbre 1859	360	»	1862 12 giugno
44	Pecora Andrea	1790 28 9bre	Capo dell'ufficio del bollo ordinario in Milano	Finanze	33	11	16	Anzianità di servizio	1862 18 giugno	2333	33	Art. 8 delle normali di Lombardia	2333	33	» 1 agosto
45	Pirlo Pietro	1804 3 aprile	Cancellista della cessata Pretura di Salò	Grazia e Giustizia	40	2	»	Id.	» 6 luglio	1296	30	Id.	1296	30	» 1 luglio
46	Carnisi Pietro	1791 29 9bre	Id. di Luino	Id.	12	8	6	Id.	» 1 giugno	1296	30	Id.	1296	30	Id.
47	Fajetti D. Domenico	»	Ex-giusdicente a Gallicano	Id.	12	1	13	Per riorganizzazione d'ufficio	1861 13 genn.	1800	»	Decreto 12 febb. 1806 e 29 9bre 1860	230	26	1861 1 genn.
48	Wolfensperger Giovanni	1827 24 genn.	2° sergente nello sciolto 1° battaglione Carabinieri leggeri esteri	Guerra	15	5	27	Scioglimento di corpo	» 13 febb.	556	88	Antiche capit. svizzere ed art. 13 della cap. di Gaeta	278	44	» 20 8bre
49	Theiler Giuseppe Adelrico	1826 19 7bre	Id. nello sciolto 2° battaglione id.	Id.	16	»	26	Id.	Id.	556	88	Id.	278	44	Id.
50	Wirth Carlo Alberto	1826 16 aprile	Soldato nello sciolto 1° battaglione id.	Id.	13	1	24	Id.	Id.	220	27	Id.	110	13	Id.
51	Huber Giuseppe	1821 22 9bre	Id. nello sciolto 1° regg. svizzero	Id.	12	8	19	Id.	1839 18 agosto	220	27	Id.	73	42	1839 21 agosto
52	Scafer Giuseppe Tommaso Stefano	1823 21 xbre	Id. nello sciolto 1° battagl. Carabinieri leggeri esteri	Id.	13	2	1	Id.	1861 13 febb.	220	27	Id.	110	13	1861 20 8bre
53	Stochslin Giovanni Giacomo	1828 11 9bre	2° sergente nello sciolto 2° battagl. id.	Id.	10	3	23	Id.	Id.	556	88	Id.	185	62	Id.
54	Schaffert Giovanni Enrico	1823 25 magg.	Soldato nello sciolto 1° battagl. id.	Id.	16	6	4	Id.	Id.	220	27	Id.	110	13	Id.
55	Thieband Ulisse Enrico	1820 20 8bre	Guastatore nello sciolto 2° battagl. id.	Id.	17	4	28	Id.	Id.	235	74	Id.	117	87	Id.
56	Voeffery Gio. Francesco	1812 7 xbre	Soldato nello sciolto 2° regg. svizzero	Id.	10	1	28	Id.	Id.	220	27	Id.	73	42	Id.
57	Wahl Giacomo	1820 17 7bre	Soldato nello sciolto 2° battagl. Carabinieri esteri	Id.	13	2	17	Id.	Id.	220	27	Id.	110	13	Id.
58	Czinger Errico	1818 23 agosto	Conduttore di 2° classe nella sciolta batteria estera	Id.	10	»	9	Id.	Id.	282	27	Id.	94	09	Id.
59	Willi Nicola	1812 3 xbre	Soldato nello sciolto 1° regg. svizzero	Id.	10	5	20	Id.	1839 17 agosto	220	27	Id.	73	42	1839 21 agosto
60	Terrapond Giovanni Giuseppe Alessandro	1833 18 giugno	Id. nello sciolto 3° battagl. Carabinieri esteri	Id.	10	6	28	Id.	1861 13 febb.	220	27	Id.	73	42	1861 20 8bre
61	Staub Clemente Adelrico	1822 15 aprile	Id.	Id.	10	»	13	Id.	Id.	220	27	Id.	73	42	Id.
62	Schweizer Giovanni Giacomo	1825 22 9bre	Soldato nello sciolto 2° batt. Carabinieri leggieri esteri	Id.	18	5	1	Id.	Id.	220	27	Id.	110	13	Id.
63	Thetaz Errico Alessandro	1826 8 marzo	Id.	Id.	17	3	19	Id.	Id.	220	27	Id.	110	13	Id.
64	Waller Saverio	1826 6 aprile	Soldato nello sciolto 3° regg. svizzero	Id.	12	7	6	Id.	1859 1 7bre	220	27	Id.	73	42	1859 1 7bre
65	Zeberg Giuseppe Zeno	1827 8 agosto	Id. nello sciolto 1° regg. svizzero	Id.	11	7	2	Id.	» 18 agosto	220	27	Id.	73	42	» 21 agosto
66	Wgoller Giovanni Giacomo	1823 2 aprile	Id. nello sciolto 1° battagl. Carabinieri leggeri esteri	Id.	15	7	26	Id.	1861 13 febb.	220	27	Id.	110	13	1861 20 8bre
67	Stäbler Francesco Antonio	1814 15 luglio	Id. nello sciolto 1° regg. svizzero	Id.	14	2	22	Id.	1839 18 agosto	220	27	Id.	73	42	1839 1 7bre
68	Tobler Elia	1816 21 aprile	Id. nello sciolto 3° battagl. Carabinieri leggieri esteri	Id.	10	5	»	Id.	1861 13 febb.	220	27	Id.	73	42	1861 20 8bre
69	Zundt Giuseppe Gustavo	1831 25 marzo	Id.	Id.	10	3	7	Id.	Id.	220	27	Id.	73	42	Id.
70	Schawendi Errico	1826 4 genn.	2° sergente nello sciolto 2° battagl. id.	Id.	18	11	26	Id.	Id.	556	88	Id.	278	44	Id.
71	Willi Florino	1818 10 genn.	1° sergente nello sciolto 3° batt. id.	Id	10	3	23	Id.	Id.	677	87	Id.	225	95	Id.
72	Studer Giuseppe	1807 9 magg.	2° sergente nello sciolto 1° regg. svizzero	Id.	17	2	20	Id.	1839 18 agosto	556	88	Id.	278	44	1859 1 7bre
73	Valloton Giovanni Davide	1822 20 xbre	1° sergente nello sciolto 3° batt. Carabinieri leggeri esteri	Id.	16	6	18	Id.	1861 13 febb.	677	87	Id.	338	93	1861 20 8bre
74	Richon Maria Francesca Luigia (3)	1819 2 agosto	Vedova di Rebstein Cornelio, aiutante nel 3.o battagl. dei disciolti corpi esteri	Id.	»	»	»	»	Id.	829	80	Id.	207	44	» 11 marzo
75	Rotheli Urso Giuseppe	1815 16 giugno	Soldato nei disciolti corpi esteri delle Due Sicilie	Id.	23	3	16	Scioglimento di corpo	Id.	220	27	Art. 13 della Capitol. pella resa di Gaeta 13 febb. 1861, Capitol e Decreti per la formaz. dei corpi esteri delle Due Sicilie	110	13	» 14 magg.

(1) Sotto deduzione di quanto avesse percepito dopo la decorrenza della pensione. (2) Durante lo stato nubile e maritandosi loro sarà pagata un'annata di pensione sino al 18° anno di età. (3) Durante vedovanza. (4) Durante lo stato nubile. (5) In aumento alla pensione di L. 215 46 di cui ora è provveduto. (6) In aumento alla pensione di L. 102 79 di cui ora è provveduto. (7) In aumento alla pensione di L. 108 32 id.

NOTIFICAZIONE

La Direzione Generale della R. Amministrazione dei possessi dello Stato nelle Provincie Toscane, in esecuzione degli ordini del Ministero delle Finanze contenuti in una nota del 1 gennaio corrente, rende pubblicamente noto che la mattina del 29 gennaio detto, alle ore 12 meridiane, in Firenze, nell'uffizio della Direzione predetta, davanti il Direttore o il Segretario Generale della medesima, si devverrà a nuovo incanto per offerte segrete delle Tonnare dell'Isola dell'Elba con i patti e condizioni che appresso:

1. L'incanto per l'affitto delle Tonnare dell'Isola dell'Elba sarà eseguito a offerte segrete con le regole stabilite dal Reale Decreto del 3 novembre 1861 e dalle successive istruzioni del 20 dicembre dello stesso anno, sopra il canone annuo di lire ital. 20,000, e sarà deliberato al maggiore e migliore offerente, semprechè nella decorrenza dei fatali non sia presentata una offerta di rincaro non minore almeno del ventesimo, e salva l'approvazione del Ministero quanto alla eseguibilità del contratto, a forma di quanto dispongono le riferite istruzioni, art. 78-93-113-126 ed articoli relativi.

2. Chiunque vorrà farsi offerente all'incanto per l'affitto in discorso, dovrà preventivamente eseguire un deposito di lire it. 10,000 o in contanti o in biglietti della Banca Nazionale, o in titoli del Debito Pubblico al portatore ragguagliati al 100 per 5 all'effetto di garantire il Governo che dentro giorni dieci dal dì in cui sarà addivenuta definitiva la liberazione, procederà alla celebrazione del relativo contratto con tutti i patti, oneri e condizioni di che nella presente notificazione, decorso il qual termine il deposito predetto cederà definitivamente a favore del Reale Governo in compensazione dei danni cui possa rimanere esposto per la mancata stipulazione del contratto, e per dovere devenire a nuovo incanto.

3. La durata dell'affitto sarà di anni nove computabili dal 1 gennaio 1863 e così continuerà fino al 31 dicembre 1871 e non più oltre, e senza obbligo di trasmettere nè dall'una nè dall'altra parte alcuna preventiva disdetta dovendo il giorno interpellare per l'uomo.

4. Le Tonnare saranno e si intenderanno affittate tali quali sono e si trovano attualmente senza alcuna riserva, insieme coi magazzini di proprietà del R. Governo che fin qui sono stati alle medesime addetti, e con tutti li annessi e connessi, usi e servitù sì attive che passive, solite andare e stare con le Tonnare stesse, e come si son godute dall'attuale affittuario e non altrimenti nè in altro modo.

5. Sarà quindi compreso nell'affitto non tanto il calo delle due Tonnare di Marciana e Portoferraio, quanto la facoltà di stabilire altre Tonnare in qualunque luogo piaccia all'aggiudicatario intorno alle coste dell'isola e sue dipendenze, salve le dichiarazioni di che nel seguente articolo 7.

6. Avrà l'affittuario il diritto esclusivo di pescare tonni, dal primo aprile fino a tutto ottobre di ciascun anno, in qualunque luogo dell'Isola e sue dipendenze; ed in conseguenza dal 1 aprile a tutto ottobre di ciascun anno resta proibito a qualsivoglia pescatore di pescare il tonno e di gettare e tendere nei paraggi dell'isola e sue dipendenze ogni specie di reti che siano capaci ed atte a prendere il tonno.

7. La pesca di qualunque altra specie di pesce sarà nei tempi e modi indicati dai regolamenti in vigore permessa ai pescatori in tutti i paraggi dell'Isola dell'Elba e sue dipendenze, a condizioni però che dal primo aprile a tutto ottobre di ciascun anno le reti non siano adattate a prendere i tonni, e che nello stesso intervallo di tempo i pescatori particolari non possano gettare o tendere le loro reti in vicinanza delle Tonnare e nei luoghi nei quali tali reti possono arrestare o deviare il corso dei tonni verso le Tonnare medesime a forma degli antichi usi in materia.

Ed all'oggetto che non resti in alcun modo frapposto ostacolo alla pesca delle acciughe o sardine solita farsi dai particolari pescatori di Longone, l'aggiudicatario dovrà permettere ed obbligarsi di lasciar libere ed esenti, per tutta la durata dell'affitto, dal calo di qualunque Tonnarella nella stagione in cui si pescano le acciughe e sardine, le spiaggie o cale del Golfo di Longone denominate i *Scoli*, *Calanuova* e *Focaldo*, destinate alla suddetta pesca dell'acciughe e sardine.

8. Per garantire all'affittuario il diritto esclusivo della pesca dei tonni tutte le reti che si troveranno calate in contravvenzione al disposto dei precedenti articoli 6 e 7 saranno confiscate, ed il prodotto della vendita delle medesime da eseguirsi all'asta pubblica verrà applicato per una metà all'accusatore pubblico, o segreto, e per l'altra metà allo Spedale dell'Isola, salvo il diritto al conduttore di agire contro i trasgressori con l'azione del danno dato.

9. L'affittuario non potrà giammai reclamare contro il R. Governo veruna indennità per causa di burrasca di mare, d'intemperie di stagione, di mancanza di pesca, o per altra causa qualunque ancorchè straordinarissima, insolita e presentemente imprevedibile ed inescogitabile che impedisse, trattenesse o diminuisse in qualunque modo la pesca, non esclusi i danni che potessero essere arrecati alla pesca medesima dai terzi, contro dei quali sarà in facoltà di agire sì in via civile che in via criminale, nei modi e forme di ragione, per ottenere quella indennità che nel concreto dei casi speciali gli possa esser dovuta: ma non già contro il R. Governo il quale non potrà mai essere tenuto responsabile nè direttamente nè indirettamente per il fatto altrui.

E solamente quando durante l'affitto fosse all'affittuario impedito di pescare per cagione di guerra, potrà in tal caso ottenere unicamente un defalco di canone proporzionato però sempre al tempo in cui sarà durato l'impedimento e nulla più.

Come pure l'affittuario non potrà reclamare alcuna indennità o diminuzione di canone nè per l'aumento dei dazi o gabelle attualmente esistenti, nè per quelle che potessero essere stabilite in appresso sul tonno sì fresco che sott'olio, od in qualunque altro modo condizionato.

10. Il canone di affitto che verrà stabilito in seguito dell'incanto, e successiva definitiva liberazione si pagherà dall'affittuario in due rate semestrali uguali, che la prima nel 30 giugno, e la seconda nel 31 dicembre di ciascun anno, e se ne farà il versamento nella Cassa del Ricevitore del Registro in Piombino in tanta buona e corrente monete d'oro o d'argento in corso di tariffa, e in difetto con biglietti della Banca Nazionale.

11. L'aggiudicatario oltre il pagamento del canone nell'epoca e modo sopra stabilito, e l'adempimento di tutte le altre condizioni dell'affitto di cui è stato sopra discorso, e di quelle di cui sarà parlato in appresso, sarà obbligato durante l'affitto quanto alla Tonnara di Portoferraio di vendere o far vendere sul mercato di quella città alla ragione di centesimi 11 per ettogrammi 3 e grammi 40 (ossia soldi tre e denari quattro la libbra) la decima parte di ogni pescata che farà; e sarà per tenuto a pagare nel primo luglio di ciascun anno dell'affitto alla Comunità, a benefizio dello Spedale, la somma di lire italiane 120 e centesimi 75, e questo pagamento dovrà essere annualmente giustificato con la esibizione della ricevuta del Camarlingo Comunitativo all'uffizio principale delle Regie rendite nell'Isola dell'Elba in Portoferraio.

12. L'obbligo di far vendere la decima parte di ogni pescata nel modo enunciato nel precedente articolo incomincierà soltanto dal 6 giugno di ciascun anno. Benintese per altro che dal 6 giugno al termine della prima pesca, che suole ordinariamente continuare a tutto il mese di luglio di ciascun anno, dovrà esser venduto dall'affittuario nel mercato di Portoferraio al sopra stabilito prezzo tanto tonno fresco quanto ascenda alla decima parte di ciascuna pescata fatta durante la prima pesca, e così computato ancora il decimo delle pescate fatte nei mesi di maggio e di giugno anteriormente al dì sei di quest'ultimo mese, epoca in cui si dovrà dar principio alla vendita in discorso.

Le pesche che possono aver luogo in altri tempi dell'anno saranno esenti da questo gravame.

13. Il conduttore della detta Tonnara di Portoferraio godrà senza alcuna spesa del comodo del così detto arsenale della Tonnara, ossia magazzino dei tonni situato in Portoferraio, insieme con tutti li annessi a detta fabbrica spettanti.

14. Non saranno compresi nell'affitto della Tonnara di Marciana che i magazzini appartenenti al Reale Governo posti in luogo detto — *il Bagno* — conosciuto sotto il nome di — *Appiccatoio* o *Palazzo* — uno in prossimità dell'altro, e rispetto agli altri magazzini circonvicini di pertinenza particolare il conduttore procederà a quelle contrattazioni che crederà di suo maggiore interesse senza che il conduttore dell'affitto debba mai neppure per questa causa soffrire defalco o diminuzione.

15. Dovrà inoltre l'affittuario quanto alle dette Tonnare di Marciana durante la prima pesca del tonno come sopra, in ciascheduno anno dell'affitto vendere o far vendere, nelle terre di Marciana e Poggio, non menochè alla marina di Marciana, libbre 2 000 ossiano chilogrammi 679 tonno fresco per ogni settimana a soldi 4, o centesimi 17 la libbra, pari a ettogr. 3 o grammi 40, che libbre 800, o chilogrammi 271 e grammi 576, in Marciana, libbre 500, o chilogrammi 169 e grammi 735, al Poggio, e libbre 700, o chilogr. 237 e grammi 629, alla marina di Marciana.

16. Anche questa vendita sarà l'affittuario nel diritto d'incominciarla nel 6 giugno di ciascun anno; sempre ben inteso che dovrà supplirsi alla vendita che avrebbe dovuto farsi nel mese di maggio e di giugno fino al 6 del detto mese, con vendere in ciascuna settimana successiva al 6 giugno una quantità maggiore di pesce proporzionalmente alla quantità che avrebbe dovuto vendersi nelle settimane anteriori;

Cosicchè l'effetto sia che al termine della prima pesca rimanga venduta tanto nel mercato di Portoferraio che nelle terre di Marciana, e di Poggio, e alla marina di Marciana, quella intera quantità di tonno fresco, che avrebbe dovuto vendersi nei luoghi sopra enunciati, ove la vendita fosse stata incominciata nella prima settimana e continuata in ciascuna settimana successiva come soleva praticarsi per lo addietro.

Per accertare che l'affittuario adempia alla detta condizione della vendita si seguiteranno i medesimi sistemi finora praticati dalle Comuni interessate a che la condizione predetta sia scrupolosamente soddisfatta.

17. Appena ultimato il corrente affitto, riceverà il nuovo affittuario dagli affittuari attuali signori Bernardo del fu Pellegro Senno, e dottor Pellegro, colonnello Ettore, Alcibiade, Pericle ed Achille del fu Giovanni Senno, la consegna di tutti gli stabili o magazzini di proprietà del R. Governo addetti alle Tonnare summenzionate, per mezzo di due periti da nominarsi uno nell'interesse del nuovo affittuario e del R. Governo, e l'altro nell'interesse dei vecchi affittuari, ed in caso di discordia da un perziore da concordarsi, o quatenus da nominarsi dal tribunale di prima istanza di Portoferraio.

I quali periti verificheranno lo stato in cui si troveranno gli stabili predetti, facendo dei medesimi una esatta descrizione, ed un preciso inventario di tutti i loro affissi, e determinando l'importare dei danni, o mancanze che si trovassero nei medesimi, e le cagioni donde possono essere derivati.

E qualora alcun danno o mancanza si verificasse vi sarà immediatamente riparato dal Reale Governo nel modo che reputerà più conveniente, salva la debita rivalsa contro i nominati attuali affittuari, a forma delle convenzioni stipulate col pubblico istrumento di affitto del 3 gennaio 1851 rogato dal notaro dei Reali Dipartimenti dottor Pier Antonio Spighi, registrato a Firenze il 4 gennaio detto, vol. 168, foglio 72, casella 1.a, col pagamento di lire 1, da Matani.

18. Ricevuto che avrà l'affittuario la consegna dei rammentati stabili dietro opportuno atto da stipularsi in forma privata in quattro originali, che uno per inviarsi al Ministero delle Finanze e gli altri tre per le parti rispettive, dovrà servirsi e godere degli stabili suindicati da buono e diligente padre di famiglia, e piuttosto migliorarli che deteriorarli, valendosene esclusivamente per l'oggetto a cui sono destinati, e senza poterne invertir l'uso.

19. Al termine dell'affitto dovranno gli stabili di cui si tratta restituirsi dall'affittuario tutti in buon grado, o al R. Governo o al nuovo affittuario, secondo il sistema sopra enunciato.

20. Non potrà farsi ai ridetti stabili alcun sostanziale cambiamento senza il permesso in scritto del R. Governo. E qualora questo fosse accordato dovrà l'affittuario uniformarsi a tutte quelle condizioni, cui il permesso sarà stato subordinato.

21. Dovrà inoltre il nuovo affittuario ricevere a stima dagli affittuari attuali tutti gli attrezzi, arnesi ed utensili inservienti all'uso delle Tonnare in discorso, che nel 19 gennaio 1830 furono consegnati al signor Giovanni Senno per l'importare di lire toscane 49,486 1 4, pari a lire italiane 41,568 e cent. 30 a forma della perizia, stima ed inventario dei periti signori cavalier Luigi Mancini, Giuseppe Garbini e Carlo Antonio Gallo, registrata a Portoferraio li 4 gennaio 1830, vol. 16, foglio 185, casella 5, con una lira, e depositata negli atti del tribunale allora vicariale di detta città nel suddetto giorno. La quale stima dovrà parimente effettuarsi per via di due periti, che uno da nominarsi nell'interesso del nuovo affittuario e del R. Governo e l'altro dagli affittuarii attuali Senno, ed in caso di discordia dal terzo perito da concordarsi, e quatenus da nominarsi dal tribunale di prima istanza di Portoferraio.

22. Qualora l'importare degli attrezzi, utensili ed arnesi, che terminato l'affitto in corso esisteranno al momento della riconsegna, ascenda secondo la perizia da farsi, come è stato sopra dichiarato, ad una somma maggiore delle enunciate lire toscane 49,486 1 4 o lire italiane 41 568 30; in tal caso sarà nell'obbligo il nuovo affittuario di ricevere gli attrezzi, utensili ed arnesi predetti per il loro valore di stima, ma soltanto fino all'importare di lire toscane 70,000 o lire italiane 58,800 compensandone primieramente il debito che tengono gli stessi affittuari per una tal dipendenza nella ridetta somma di lire toscane 49,486 1 4 o di lire italiane 41,568 30 e quindi pagandone il di più in contanti ai signori Senno e per essi al R. Governo in compensazione dei suoi crediti.

Ove peraltro l'importare degli attrezzi, arnesi ed utensili ascendesse oltre le lire toscane 70,000 pari a lire italiane 58,800, in tal caso non potrà il nuovo affittuario essere astretto a farsene acquirente, ma rimarranno per la quantità che eccederà le dette lire toscane 70,000 o lire italiane 58,800 ai signori Senno attuali affittuari, che ne disporranno nel modo che crederanno più conveniente al loro interesse senza potere perciò ripetere alcuna indennità.

23. Se invece dalle dette stime risulterà che il valore dei riferiti attrezzi, arnesi ed utensili ascenda ad una somma minore di lire toscane 49,486 1 4 pari a lire italiane 41,568 30 in tal caso rimarrà il R. Governo creditore dei vecchi affittuari signori Senno della differenza e del relativo frutto, che il Governo medesimo esigerà per proprio conto nei modi e forme di ragione.

24. Dalla ridetta somma di lire toscane 49,486 1 4 e lire italiane 41,568 30, lire toscane 1,983 15, pari a lire italiane 1,666 35, stanno a rappresentare la dotazione già da molto tempo assegnata alla Tonnara di Portoferraio: e su questa somma non si corrisponderà durante la locazione dall'affittuario frutto veruno. Sopra ogni rimanente poi, e così sopra lire toscane 47,502 6 4 o lire italiane 39,901 95 corrisponderà l'affittuario durante l'affitto al R. Governo, siccome è stato praticato fin qui, il frutto alla ragione del 4 per 100 all'anno, pagabile insieme col canone in due rate semestrali uguali alle sopra stabilite scadenze.

25. Sarà in facoltà del signore affittuario di affrancarsi durante l'affitto della corresponsione del riferito frutto pagando al R. Governo il relativo capitale sempre calcolato alla ragione del cento per quattro, addivenendo così proprietario degli attrezzi, utensili ed arnesi relativi, entro però la concorrenza soltanto delle somme che verranno da esso pagate, e ferma stante sempre la dote delle dette lire toscane 1,983 15 o lire italiane 1,666 e cent. 35 ed a condizione che i pagamenti da farsi non siano minori di lire toscane 4,000 o lire italiane 3,360.

26. Al termine dell'affitto avrà luogo la riconsegna o stima degli attrezzi, utensili ed arnesi in discorso, col sistema sopra tracciato, e ben inteso per quella quota che non sarà stata dall'affittuario acquistata in seguito del ridetto pagamento.

Anche relativamente alla consegna degli attrezzi, arnesi ed utensili sarà stipulato un atto privato in quattro originali per l'uso sopra avvertito, e da cui resulti la consegna predetta e l'importare degli attrezzi, arnesi ed utensili suindicati.

27. Quando l'affittuario non sia puntuale al pagamento del canone e degli enunciati frutti alle convenute scadenze, o faccia tanto debito sì del detto canone che dei frutti che equivalga ancora ad una sola rata, o quando manchi all'osservanza di tutti o di alcuno dei patti e condizioni sopra espresse, in tutti ed in ciascuno dei riferiti casi, non solo saranno il detto affittuario ed il suo mallevadore, quando esista, obbligati solidalmente alla refezione di tutti i danni e pregiudizi che ne potessero derivare, ma inoltre sarà il R. Governo in facoltà di risolvere l'affitto in tronco, e di procedere a tutto rischio e pericolo dell'affittuario e suo mallevadore a nuovi incanti per un nuovo affitto senza obbligo di trasmettere alcuna intimazione o fare assegnare ed accordare alcun termine alla purgazione della mora, al cui benefizio, come a qualunque altro che loro potesse di ragione competere, dovranno solennemente renunziare ancora con loro speciale giuramento da deferirsi nell'atto della stipulazione del contratto.

28. Nell'atto della celebrazione del contratto all'effetto di garantire l'esecuzione del contratto medesimo, cioè:

1. Il puntuale pagamento dell'annuo canone alle convenute scadenze;

2. La conservazione del capitale dipendente dall'importare degli attrezzi, arnesi ed utensili, che in ordine alle stime da farsi saranno consegnati all'affittuario per restituirsi al termine dell'affitto nel modo stato sopra enunciato;

3. Il pagamento dell'annuo frutto alla ragione del 4 per cento sopra la porzione del capitale dipendente dall'importare degli attrezzi, arnesi ed utensili predetti nel modo come sopra dichiarato;

4. La conservazione in buon grado di tutte le fabbriche e loro affissi che saranno consegnati al signor affittuario come è stato superiormente detto;

5. E finalmente l'osservanza di ogni altro patto, onere, e condizione dell'affitto.

L'affittuario darà una garanzia, o direttamente o per mezzo di un mallevadore solidale di lire italiane 80,000 con un deposito o in contanti, o in biglietti della Banca Nazionale o in titoli del Debito Pubblico tanto al portatore quanto nominativi da valutarsi al cinque per cento, o in certificati di regolari depositi dei titoli medesimi.

29. Tanto l'affittuario che il mallevadore, oltre la detta garanzia da prestare al Real Governo per la riferita somma di lire italiane 80,000, resteranno solidalmente e personalmente responsabili per l'osservanza dei patti e condizioni tutte sopra avvertite, e saranno inoltre soggetti a tutte le conseguenze che derivano dalle obbligazioni di commercio.

30. La stipulazione del contratto di affitto avrà luogo in Firenze per i rogiti del procuratore e notaro dei Reali Dipartimenti davanti il Direttore o il Segretario Generale di questa R. Amministrazione entro giorni quindici dal dì in cui sarà la liberazione divenuta definitiva, siccome è stato sopra dichiarato all'articolo 2. Decorso il qual termine senza che il liberatario sia devenuto alla detta stipulazione, sarà in facoltà il R. Governo di procedere a nuovi incanti, o di stipulare con altri l'affitto, ed il deposito stato come sopra fatto per essere ammesso all'incanto sarà definitivamente per il liberatario perduto.

31. Le spese tutte occorrenti per la stipulazione del contratto di affitto non meno che quelle che occorreranno per la prestazione della cauzione, e pel rilascio di due copie autentiche da consegnarsi una alla Direzione dei RR. possessi e l'altra da trasmettersi al Ministero di Finanze per la debita approvazione del contratto, senza della quale il contratto stesso non addiverrà eseguibile, e quelle di una copia in bianco per il registro saranno per intiero a carico dell'aggiudicatario.

Le altre spese poi che occorreranno per le consegne e riconsegne, relative perizie, ed atti da stipularsi, come è stato sopra enunciato, si pagheranno dall'aggiudicatario solamente per la metà, come per la metà si pagheranno dall'affittuario medesimo le spese della riconsegna.

32. Nel caso che insorgesse qualche dubbio circa alla intelligenza da darsi ai riferiti articoli essi dovranno sempre essere interpretati a favore del Reale Governo locatore.

33. Le offerte si faranno in carta bollata da 50 centesimi, non saranno subordinate ad alcuna condizione, verranno presentate alla Direzione dei RR. possessi in Firenze sigillate o precedentemente o nella mattina dell'incanto; saranno firmate dall'offerente, che potrà dichiarare di offrire per sè o per persona da nominarsi entro il termine di giorni tre dal dì dell'avvenuta liberazione; e non saranno ricevute se non verrà o precedentemente o contemporaneamente eseguito presso il cassiere della direzione predetta il deposito di lire 10,000 in conformità di quanto è stato superiormente stabilito all'articolo 2 della presente notificazione.

34. Nel giorno fissato per l'incanto all'ora sopra indicata saranno pubblicamente aperte dal Direttore o dal Segretario Generale di questa R. Amministrazione le offerte con l'intervento del procuratore e notaro dei RR. Dipartimenti delle Provincie Toscane, e sarà immediatamente disteso il relativo processo verbale.

35. La liberazione seguirà a favore di colui, che nel suo partito sigillato avrà sul canone annuo di lire italiane 20,000 fatta la maggiore offerta subordinatamente peraltro alla condizione che nel termine di giorni otto decorrendi dalle ore 12 meridiane del giorno della liberazione medesima non sia fatta una offerta di aumento non minore del ventesimo.

36. Per comodo di chi vorrà attendere alla presente impresa un esemplare della presente notificazione si troverà depositato ed ostensibile ancora in Livorno nella R. Dogana, in Portoferraio nell'uffizio delle RR. rendite, e nell'uffizio delle prefetture di Genova, di Napoli, di Palermo, di Ancona e di Cagliari, e nell'uffizio di questa direzione in Firenze sarà ostensibile l'originale del quaderno d'oneri contenente tutti gli obblighi e tutte le condizioni di che nella presente notificazione.

Firenze, dalla Direzione Generale della R. Amministrazione dei possessi dello Stato nelle Provincie Toscane, li 7 gennaio 1862.

Il Segretario Generale reggente la Direzione
ALESSANDRO ADEMOLLO.

SUBASTAZIONE.

Con sentenza contumaciale del tribunale del circondario di Torino in data delli 13 dicembre ultimo scorso, sull'instanza di Francesco Rosina domiciliato in Rivoli, venne autorizzata la subasta in tre distinti lotti degli stabili già posseduti da Giorgio Cullino, dimorante pure in Rivoli, consistenti detti stabili in una pezza bosco posta in territorio di Rosta; pezza campo vignata in territorio di Rivoli, e casa civile e rustica nel capoluogo dell'abitato di Rivoli, al prezzo ed alle condizioni risultanti dal capitolato d'asta, cioè pel lotto 1 di lire 131, pel lotto 2 di lire 266 e pel lotto 3 di lire 364 dall'instante offerti, e si fissò per l'incanto dei suddetti stabili l'udienza che sarà tenuta dal predetto tribunale di circondario alle ore 11 antimeridiane delli 27 prossimo venturo febbraio e nella solita sala delle pubbliche udienze di detto tribunale, sita nel palazzo Ormea, via della Consolata, numero 12.

Torino, 13 gennaio 1863.

Rebuffatti sost. Crudo.

SUBASTAZIONE.

Il tribunale del circondario d'Ivrea con sua sentenza 11 scorso dicembre, trascritta all'ufficio delle ipoteche il 23 stesso mese, sull'instanza della ditta commerciale Albani Gaudenzio e Comp., corrente in Torino, in persona delli Gaudenzio Albani e Vincenzo Pipino residenti pure in Torino, ordinò la spropriazione forzata per via di subasta a pregiudicio di Tinivella Giovanni fu Carlo residente in Ivrea, degli stabili posti nel territorio di detta città d'Ivrea, consistenti in campi, vigna ed una casa posta nell'abitato della città, parrocchia di San Salvatore, divisi in quattro lotti, al prezzo dalla instante a ciascun lotto offerto, cioè pel primo lotto di lire 20, pel secondo di lire 60, pel terzo di lire 1000 e pel quarto di lire 3100; e sotto l'osservanza delle condizioni inserte nel relativo bando 24 scaduto dicembre, autentico Chierighino segretario, ove trovansi detti stabili ampiamente descritti e coerenziati, e fissò l'udienza che sarà dallo stesso tribunale tenuta il 21 febbraio prossimo ore 9 mattutine, pel relativo incanto e successivo deliberamento.

Ivrea, 7 gennaio 1863.

Gius. Riva caus. capo.

R. TRIBUNALE DEL CIRCONDARIO D'IVREA

Con sentenza di questo tribunale del 15 corrente gennaio venne dichiarato fallito il signor farmacista Ferroglio Pietro già esercente in Bajro e colla medesima venne nominato a giudice commissario il signor giudice avv. Villanis ed a sindaci provvisorii li signori Mautino Carlo negoziante ed Oberto Giuseppe caffettiere, ambi domiciliati in Agliè; ha ordinato l'apposizione dei sigilli agli effetti del fallito, ed ha fissata l'adunanza dei creditori pella proposizione dei sindaci definitivi alle ore 9 di mattina nanti il predetto signor giudice commissario ed in una delle sale di questo tribunale delli 4 prossimo venturo febbraio.

Ivrea, 15 gennaio 1863.

G. Chierighino segr.

REINCANTO

dietro aumento di sesto.

All'udienza del 31 corrente gennaio, ore 11 antimeridiane, avanti il tribunale di circondario di Pallanza avrà luogo il reincanto e definitivo deliberamento degli stabili descritti ai lotti 9, 12 e 13 del bando 7 ottobre ultimo scorso, dipendentemente all'aumento del sesto fatto da Giosuè Cassone fu Pietro di Ornavasso, al prezzo cui furono detti immobili deliberati con sentenza del suddetto tribunale 20 dicembre prossimo passato.

La spropriazione forzata dei beni da reincantarsi fu promossa da Alfonso Guerrini, residente a Cimamulera, nella qualità di patrono del beneficio ecclesiastico eretto in quella chiesa parrocchiale sotto il titolo della SS. Annunziata e dei Santi Giuseppe ed Andrea, ed in pregiudicio di Pietro Giacomo Cristalb Grizzi residente in Ornavasso, nel cui territorio sono posti gli immobili cadenti nel reincanto.

Il lotto 9 veniva deliberato a favore di Angelo Piana Agostinetti, per lire 475; il 12 a favore di Carlo Brusa Restelletti per lire 190 ed il 13 a Giacomo Novarese per lire 123; il reincanto poi avrà luogo al prezzo ed alle condizioni apparenti dal relativo bando in data delli 6 corrente gennaio autentico Mollo segretario.

Pallanza, 10 gennaio 1863.

Rattazzi sost. Viani.

AUMENTO DI SESTO.

Con sentenza profferta il 14 del corrente mese del tribunale di circondario di Pinerolo nel giudicio di subastazione promosso da Giuseppe Bossa delle fini di Cavour, contro Bartolomeo Magnano dimorante sulle fini di Barge, li stabili subastati vennero in quattro distinti lotti deliberati, cioè:

Il lotto 1 consistente in caseggiato, corte e prato, di are 39, 62, nella regione Franchi, territorio di Cavour, esposto in vendita sul prezzo di lire 190, venne deliberato a favore di Tommaso Magnano del fu Domenico delle stesse fini di Cavour, per il prezzo di lire 1300.

Il lotto 2 consistente in un campo nella regione suddetta, di are 26, 47 centiare, esposto in vendita sul prezzo di lire 130, venne deliberato a favore di Domenico Magnano del fu Antonio delle stesse fini per lire 400.

Il lotto 3 consistente in un alteno, nella stessa regione, di are 92, 23 centiare, esposto in vendita sul prezzo di lire 140, fu deliberato a favore del detto Tommaso Magnano per lire 580

Ed il lotto 4 consistente in un campo altenato, di are 17 e cent. 17, nella reg. Basso dei Bertini, territorio suddetto, esposto in vendita sul prezzo di lire 90 fu deliberato a favore di detto Magnano di dette fini per lire 180.

Il termine utile per fare l'aumento ai detti prezzi scade nel giorno 29 del corrente mese.

Pinerolo, 16 gennaio 1863.

Gastaldi segr.

Tip. G. Favale e Comp.